

## STATUTO ASSOCIAZIONE RETE L'ABUSO

### Premesso

- che dal 2012 l'attività propria della "Rete L'ABUSO" viene svolta sotto l'egida dell'associazione "Casa della legalità", a mezzo di sezione tematica dedicata ed organizzata
- che il mutare delle situazioni e l'incremento dell'attività stessa impongono una diversa e più organizzata struttura
- che l'unico mezzo ritenuto idoneo alla gestione dell'attività appare la creazione di una associazione indipendente ma in continuità con la precedente sezione tematica.

Si conviene di costituire l'associazione "RETE L'ABUSO" dotandola del seguente statuto.

### ART. 1 – Denominazione e sede sociale

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile l'associazione denominata: " Rete L'ABUSO" apartitica e senza scopo di lucro;

La sede viene posta in Savona in via Pietro Giuria 3/28;

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

### ART. 2 - Finalità

L'associazione svolge attività di promozione e utilità sociale relativamente agli abusi sessuali in particolare modo verso i minori. Persegue il proprio scopo con il sostegno alle vittime attraverso centri di ascolto, Adoperandosi per abbattere quelle barriere che oggi limitano o vanificano gli interventi di soccorso verso gli abusati nonché la stessa conoscenza del fenomeno; con la prevenzione, l'educazione della materia degli abusi; la promozione di iniziative politiche culturali e sociali, la creazione di comitati tematici inerenti alle finalità dell'associazione, la raccolta di dati statistici, il contrasto alla criminalità, il dialogo e la collaborazione attiva con le istituzioni, la promozione di azioni giudiziarie singole e collettive, la riabilitazione delle vittime, la costituzione di parte civile nei processi penali e civili, la realizzazione e l'attivazione di strutture specifiche per il contrasto al fenomeno e il soccorso delle vittime; la creazione di un osservatorio nazionale sul fenomeno della pedofilia con particolare riferimento agli abusi all'interno della famiglie, delle comunità anche religiose e comunque con lo svolgimento di tutte quelle attività utili a perseguire le finalità sociali e non facenti parte di questo elenco.

### ART. 3 - Soci

Sono ammessi come soci tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e ne accettano lo statuto ed i regolamenti interni.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo

Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

I soci sono suddivisi in 3 categorie:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

L'associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

### ART. 4 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata ove incaricati dall'associazione.

I soci devono versare nei termini la quota sociale stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo e rispettare il presente statuto ed i regolamenti interni.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

## **ART. 5 - Recesso ed esclusione del socio**

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.  
Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.  
L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo avverso la cui decisione sarà possibile ricorrere entro 30 giorni al collegio dei probiviri.  
E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

## **ART. 6 - Organi sociali**

Gli organi dell'associazione sono:

1. Assemblea dei soci,
2. Consiglio direttivo,
3. Presidente,
4. Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

## **ART. 7 – Assemblea**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.  
E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare anche via email almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno;  
L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.  
L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

## **ART. 8 - Compiti dell'Assemblea**

L'assemblea:

- approva il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva l'eventuale regolamento interno;
- elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- delibera su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

## **ART. 9 - Validità Assemblee**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei 2/3 degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 2/3 dei soci.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

## **ART. 10 - Consiglio direttivo**

Il consiglio direttivo è composto da numero tre membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

Il consiglio direttivo dura in carica per cinque anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

#### **ART. 11 – Collegio dei probiviri**

Il collegio dei probiviri è composto da numero tre membri effettivi e da 2 membri supplenti eletti dall'assemblea tra i propri componenti.

Il collegio dei probiviri è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti effettivi o i loro supplenti. Esso delibera a maggioranza.

Il Consiglio dei probiviri decide sull'esclusione dei soci nel caso di ricorso e sulle eventuali sanzioni disciplinari emesse nei confronti dei soci in base ai regolamenti interni.

Il Consiglio dei Probiviri dura in carica per cinque anni ed i suoi componenti possono essere rieletti per massimo 2 mandati consecutivi.

#### **ART. 12 - Presidente**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

#### **ART. 13 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- quote e contributi degli associati;
- contributi pubblici e privati,
- eredità, donazioni e legati;
- altre entrate compatibili con la normativa in materia
- attività anche commerciali svolte dall'associazione utili al perseguimento degli scopi sociali

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente.

#### **ART. 14 - Bilancio**

Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale salvo particolari motivi e comunque non oltre il 30 giugno.

#### **ART. 15 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art.9. L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

#### **ART. 16 - (Disposizioni finali)**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.